Anno 1874. Roma - Lunedì, 15 Giugno Num. 141.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea*.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1938 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 1. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2. Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe.

Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto.

Art. 3. Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore è necessaria la iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente legge.

Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'albo dell'una e dell'altra.

CAPO II.
Degli avvocati.

SEZIONE I. — *Della inscrizione nell'albo e delle incompatibilità coll'esercizio della professione d'avvocato.*

Art. 4. Presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale civile e correzionale havvi un collegio di avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.

Dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi sono iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio che sarà determinato dalla Corte d'appello.

Non vi è che un solo collegio ed un solo albo per gli avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima città.

Art. 5. Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati.

La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio.

Art. 6. Al principio di ogni anno i Consigli dell'Ordine procedono alla revisione dell'albo e alla rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

La presidenza del Consiglio dell'Ordine comunicherà al presidente della Corte e dei tribunali rispettivi l'albo così rinnovato.

Il presidente della Corte o del tribunale lo farà notificare al Ministero Pubblico, il quale potrà richiedere la Corte o il tribunale di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla legge, sentiti gli interessati, e salvo il richiamo ai termini dell'articolo 11.

Art. 7. L'albo, stampato a spese del collegio, resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei tribunali.

Art. 8. Per essere inscritto nell'albo degli avvocati esercenti è necessario:

1° Giustificare con certificati desunti dai registri penali di non essere incorso in veruna delle condanne che a termini dell'articolo 28, 1ª parte, danno luogo alla cancellazione dall'albo. Nei casi menzionati nel 1° e 2° capoverso del detto articolo 28, il Consiglio dell'Ordine può, secondo le circostanze, far eseguire la iscrizione dell'aspirante nell'albo;

2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università del Regno;

3° Avere, per due anni almeno successivi alla laurea, atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sì civili, che penali delle Corti e tribunali, come sarà stabilito dal regolamento;

4° Avere sostenuto un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione composta annualmente di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale nominato da esso, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e di altri due membri dello stesso Consiglio eletti da questo.

Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, il Consiglio elegge tre consiglieri invece di due.

L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.

L'esame scritto consiste in una consultazione ed in una dissertazione sovra temi dati dal presidente della Commissione.

Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari.

Art. 9. Hanno diritto di farsi iscrivere nell'albo degli avvocati esercenti:

1° I magistrati dell'Ordine giudiziario che cessano dalle loro cariche, dopo due anni di esercizio.

Non sono però compresi in questa disposizione i conciliatori nè i vicepretori;

2° I professori di diritto e dottori aggregati di collegio in una delle Università del Regno, dopo cinque anni di esercizio;

3° I procuratori laureati in giurisprudenza, dopo sei anni d'esercizio, purchè non abbiano subita sospensione o cancellazione dall'albo.

L'applicazione del presente articolo è sempre subordinata all'adempimento del requisito prescritto nel numero 1 dell'articolo precedente.

Art. 10. Le domande per l'iscrizione nell'albo sono dirette al presidente del Consiglio dell'Ordine del collegio dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti indicati dalla legge.

Il Consiglio verifica, se concorrono tutti questi requisiti, e, riconoscendoli sussistenti, ordina l'iscrizione.

In caso contrario dichiara non ammessibile la domanda.

La deliberazione del Consiglio è motivata, e per cura del presidente dell'Ordine, nel termine di giorni cinque, comunicata all'aspirante e ai presidenti della Corte o dei tribunali ove il Consiglio risiede. I presidenti la fanno notificare al Pubblico Ministero.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli avvocati che, avendo cessato dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria o per impiego o professione incompatibili, intendono di essere di nuovo iscritti nell'albo.

Art. 11. Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, lo aspirante può richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.

Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purchè lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.

La decisione della Corte può essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge, e, quanto al Pubblico Ministero, nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo.

Art. 12. Non si può far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.

L'avvocato iscritto in un albo può farsi iscrivere in un altro, rinunciando all'iscrizione già esistente, la quale deve essere cancellata.

Art. 13. La professione di avvocato è incompatibile con quella di notaro, di agente di cambio e di sensale e con qualunque uffizio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nella Università, nei licei ed in altri istituti pubblici del Regno, o di segretario delle Camere di commercio, o di segretario comunale nei comuni la di cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

Sotto la denominazione di professori di diritto si intendono anche quelli di discipline morali, storiche o filologiche.

SEZIONE II. — *Dei diritti e dei doveri degli avvocati.*

Art. 14. Gli avvocati iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione davanti tutte le Corti e i tribunali del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Essi devono prestare gratuitamente il loro patrocinio ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.

Art. 15 Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti d'appello od i tribunali civili e correzionali, ed i professori di diritto nelle Università del Regno.

L'esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del Ministero Pubblico equivale a questo effetto all'esercizio del patrocinio.

L'ammissione degli avvocati è pronunziata con decreto della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale d'ingresso e d'udienza della Corte.

L'inscrizione in tale albo è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine del collegio a cui l'aspirante appartiene.

La relativa deliberazione viene comunicata per cura del presidente del Consiglio dell'Ordine al primo presidente della Corte di cassazione, il quale la fa notificare al Pubblico Ministero.

Contro la detta deliberazione è concesso il richiamo come nell'articolo 11.

SEZIONE III. — *Del Consiglio dell'Ordine.*

Art. 16. In ciascun collegio di avvocati vi è un Consiglio dell'Ordine.

Art. 17. Il Consiglio dell'Ordine sarà composto di cinque membri nei collegi nei quali il numero degli avvocati iscritti non superi i trenta, di sette dove il numero degl'iscritti non sia maggiore di cinquanta, di dieci dove non sia maggiore di cento, di quindici negli altri.

Art. 18. Al cominciare d'ogni anno i componenti del Consiglio saranno eletti dall'intero collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di voti segreti.

Art. 19. Il Consiglio dell'Ordine elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.

In mancanza del presidente, l'avvocato anziano per età fra i componenti il Consiglio ne fa le veci.

Art. 20. Tutti gli avvocati iscritti nell'albo da più di cinque anni, o che abbiano occupato un uffizio nella magistratura per cinque anni, ed abbiano l'età d'anni trenta, possono essere membri del Consiglio dell'Ordine.

Art. 21. I membri del Consiglio restano in uffizio due anni.

Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.

Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianità.

I membri del Consiglio che escono d'uffizio possono essere rieletti.

Art. 22. Le elezioni di cui negli articoli precedenti sono dal presidente del collegio annunziate per lettera al primo presidente della Corte d'appello, al procuratore generale, al presidente del tribunale ed al procuratore del Re.

Art. 23. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine è necessario l'intervento della maggioranza assoluta de' suoi membri.

Art. 24. Oltre alle attribuzioni specialmente designate nei precedenti articoli, o stabilite da altre leggi, i Consigli dell'Ordine:

1° Vegliano alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del collegio;

2° Reprimono, in via disciplinare, gli abusi e le mancanze di cui gli avvocati si rendessero colpevoli nell'esercizio della loro professione;

3° Si interpongono, richiesti, a comporre le contestazioni che possono insorgere tra gli avvocati ed i clienti ed anche tra avvocati e avvocati, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetto di spese e di onorari; in caso di non riuscito accordo, danno, se pure richiesti, il loro parere sulle medesime controversie;

4° Ricevono dal tesoriere al principio di ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e formano quello presuntivo delle spese che possono occorrere nell'anno seguente e ne fanno la ripartizione fra gli avvocati, salvo l'approvazione del collegio. In caso di mancanza o di insufficienza di rendita propria, il collegio potrà provvedere alle spese suddette mediante una contribuzione da ripartirsi fra gli avvocati, da approvarsi in adunanza generale; la tassa annua imposta per questo titolo non potrà eccedere le lire venti per ciascun avvocato.

Art. 25. I discorsi o scritti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio.

Art. 26. Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli avvocati iscritti nell'albo, sono:

1° L'avvertimento;

2° La censura;

3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4° La cancellazione dall'albo.

L'avvertimento consiste nel rimostrare all'avvocato il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera dal presidente per incarico del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono pronunziate con decisione del Consiglio, da intimarsi all'avvocato per mezzo di usciere.

Art. 27. Nessuna pena disciplinare può essere pronunciata senza che l'avvocato incolpato sia stato citato, per mezzo d'usciere, a comparire innanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non minore di giorni cinque, commisurato alle distanze secondo le norme della procedura penale, per essere sentito nelle sue difese.

Art. 28. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi d'incompatibilità, e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.

Nel caso di condanna alla pena del carcere il Consiglio dell'Ordine, secondo la natura e la gravità delle circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunziare la sospensione.

È pure sempre pronunziata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorità competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia revocato, o che sia eseguita la cancellazione dall'albo.

Art. 29. Quando un avvocato eserciti cumulativamente le professioni di avvocato e di procuratore, la cancellazione dall'albo dei procuratori dà luogo eziandio alla cancellazione dall'albo degli avvocati.

In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

Art. 30. L'avvocato contro del quale sia stata pronunziata la cancellazione dall'albo, può esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine, alle condizioni seguenti:

1° Che, nel caso previsto dalla prima parte dell'articolo 28, abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali;

2° Che negli altri casi siano decorsi tre anni dalla cancellazione dall'albo e dall'espiazione della pena;

3° Che la domanda sia corredata da documenti e prove giustificative.

Art. 31. Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi dallo incolpato con ricorso alla Corte di appello.

Quando si tratti di sospensione, di cancellazione dall'albo prescritta dalla legge, e della nuova iscrizione ai termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio, favorevoli all'incolpato, possono eziandio essere impugnate, per sola violazione di legge, dal Pubblico Ministero nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene è fatta, dentro cinque giorni, dal segretario del Consiglio.

La Corte provvede in Camera di Consiglio; contro la decisione della medesima è aperto il ricorso in Cassazione.

Art. 32. Se l'incolpato è membro di un Consiglio dell'Ordine presso un tribunale, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte di appello dalla quale il tribunale dipende.

Qualora il Consiglio di cui l'incolpato fa parte, si trovi nella sede di una Corte d'appello, egli sarà sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte d'appello più vicina.

Art. 33. I Consigli dell'Ordine provvederanno con regolamenti interni all'esercizio delle attribuzioni di cui si trovano investiti, ai pareri legislativi domandati dal Governo, alle pubbliche conferenze di giovani avvocati, alla formazione di biblioteche giuridiche, ed a tutto quello che possa elevare la dignità e la coltura dell'Ordine stesso.

SEZIONE IV. — *Delle adunanze generali.*

Art. 34. Le adunanze generali del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'Ordine e in difetto dall'avvocato più anziano del collegio fra i presenti all'adunanza.

L'adunanza ordinaria ha luogo nei primi quindici giorni di ogni anno all'oggetto:

1° Di procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Ordine in conformità dell'articolo 21;

2° Di discutere il conto presuntivo dell'anno corrente e il conto consuntivo dell'anno precedente.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il collegio.

In questo caso le adunanze straordinarie hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei componenti il collegio.

Art. 35. Le adunanze generali non sono valide se non v'interviene almeno la metà dei componenti il collegio.

Occorrendo una seconda convocazione, l'adunanza è valida anche con l'intervento del terzo.

CAPO III.
Dei procuratori.

SEZIONE I. — *Dell'ammissione ai collegi dei procuratori e delle incompatibilità coll'esercizio di questa professione.*

Art. 36. I collegi dei procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali civili e correzionali si compongono di tutti gl'inscritti nell'albo formato come è stabilito in appresso.

Art. 37. I procuratori devono fissare la loro residenza nella sede di una Corte d'appello o di un tribunale civile e correzionale.

Non possono esercitare il loro ufficio che presso la Corte o presso il tribunale del luogo ov'essi risiedono; quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'appello, lo possono anche presso il tribunale che ha sede nella città in cui risiede la Corte.

Art. 38. Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie.

L'albo così rinnovato è comunicato dal presidente del Consiglio al presidente della Corte d'appello quando si tratti di collegi esistenti dove ha sede la Corte, e al presidente del tribunale quanto agli altri collegi.

Il presidente della Corte e quello del tribunale lo fanno notificare al pubblico Ministero, al quale compete la facoltà del richiamo a norma degli articoli 6 e 11.

Art. 39. Per essere inscritto nell'albo dei procuratori presso una Corte o tribunale è necessario:

1° Essere cittadino dello Stato;

2° Giustificare con certificato desunto dai registri penali di non esser incorso in alcuna delle condanne che, a' termini della presente legge, danno o possono dar luogo alla cancellazione dall'albo dei procuratori;

3° Aver raggiunta l'età maggiore;

4° Provare di avere compiuti i corsi e sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;

5° Avere atteso per due anni almeno alla pratica forense presso un procuratore esercente. La pratica potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studio. Sono dispensati dalla pratica i cancellieri e i vicecancellieri delle Corti e dei tribunali. Lo sono pure anche i cancellieri delle preture dopo due anni di esercizio della loro carica;

6° Sostenere inoltre un esame teorico e pratico davanti ad una Commissione composta come è detto nell'articolo 8, n. 4.

L'esame è verbale e per iscritto.

L'esame verbale si aggira principalmente sulla competenza dei vari tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per l'istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi dati dal presidente della Commissione sui principali atti prescritti per l'istituzione e per l'istruttoria dei giudizi.

Si osservano inoltre le norme generali stabilite per gli esami universitari.

Art. 40. Chiunque abbia esercitato per più di due anni la professione d'avvocato ha diritto di farsi inscrivere nel collegio dei procuratori senza la necessità di fare la pratica, nè di sostenere l'esame prescritto dall'articolo precedente.

Art. 41. Si applicano ai procuratori le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Ma quando si tratta di un collegio di procuratori esercenti presso un tribunale dove non ha sede la Corte d'appello, il richiamo, di cui nell'articolo 11, è fatto al tribunale, il quale provvede come è prescritto per la Corte d'appello.

La decisione del tribunale è inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione a norma del detto articolo 11.

Ordinata definitivamente l'inscrizione, l'aspirante presterà giuramento ad una pubblica udienza del tribunale o della Corte, di adempiere con lealtà e diligenza i doveri del proprio ministero.

Art. 42. Il procuratore che vuole trasferire altrove la sua residenza e farsi iscrivere in altro albo, deve farne la domanda al presidente del collegio dove vuole essere iscritto, e giustificare, con certificato del Consiglio di disciplina, di avere rinunziato al collegio cui apparteneva o di non esservi motivo che si opponga al chiesto trasferimento.

Art. 43. Sono applicabili ai procuratori le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 12.

L'ufficio di procuratore è incompatibile col notariato e con qualunque altra professione, salvo la disposizione dell'articolo 2, non che con qualunque ufficio o impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto nelle

Università, nei licei, e altri istituti pubblici, di segretario di Camera di commercio e di segretario comunale nei comuni la cui popolazione non oltrepassi i diecimila abitanti.

SEZIONE II. — *Dei diritti e dei doveri dei procuratori.*

Art. 44. Il procuratore può nominarsi, sotto la propria responsabilità, uno o due sostituti, purchè li scelga tra i procuratori iscritti nell'albo.

La Corte ed il tribunale possono, per circostanze speciali, sentito il Consiglio, permettere anche la nomina di un terzo sostituto.

Di queste nomine il procuratore deve fare dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere della Corte e del tribunale.

Art. 45. Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.

Art. 46. I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle dei presidenti e giudici delegati.

L'incarico è dato ogni volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Art. 47. I procuratori non possono senza giusta causa ricusare il proprio ministero.

Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.

Art. 48. I procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito, mediante annotazione di esso negli atti medesimi, e con dichiarazione a parte consegnata al procuratore, salvo sempre il disposto dagli articoli 373 e 379 del Codice di procedura civile.

SEZIONE III. — *Del Consiglio di disciplina.*

Art. 49. Ciascun collegio di procuratori ha un Consiglio di disciplina. Sono comuni ai Consigli di disciplina dei procuratori le disposizioni degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Art. 50. I Consigli di disciplina:

1° Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' procuratori, affinchè il loro ministero venga esercitato con probità e delicatezza;

2° Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense e, richiesti, rilasciano i certificati di moralità e capacità;

3° Pronunziano i provvedimenti disciplinari o promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei tribunali;

4° S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra procuratori e clienti e tra procuratori e procuratori per pagamento di tasse, restituzione di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni; ove l'accordo non riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra tali differenze.

5° Determinano la tassa con cui ciascun membro del collegio nel caso di mancanza o di insufficienza di ogni altro mezzo deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salvo l'approvazione del collegio.

La tassa annuale di ciascun procuratore non può eccedere lire venti.

Art. 51. Le pene disciplinari contro i procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'articolo 26.

Gli articoli 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 35 sono comuni ai procuratori.

Quando un procuratore eserciti cumulativamente le professioni di procuratore e di avvocato, la cancellazione dall'albo degli avvocati dà luogo alla cancellazione eziandio dall'albo dei procuratori.

In caso di sospensione, il Consiglio delibera sui provvedimenti disciplinari che possono essere opportuni.

Art. 52. Il Ministero Pubblico presso le Corti e i tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facoltà di deferire alle Corti ed ai tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.

Art. 53. La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina, si regola secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32, salvo alle Corti d'appello ed ai tribunali la facoltà di fare quelle disposizioni che sieno richieste dall'interesse delle parti rappresentate dal procuratore contro il quale occorre di esercitare l'azione disciplinare a norma di questo articolo e del precedente.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per la difesa nei giudizi penali.

Art. 54. Sono ammessi alla difesa in materia penale davanti la Corte di cassazione gli avvocati patrocinanti presso la medesima, giusta l'art. 15.

Oltre gli avvocati che hanno diritto di esercitare il patrocinio presso la Corte di cassazione, se il bisogno del servizio lo richiede, la Corte potrà, sentito il Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere per la difesa dei poveri gli avvocati che hanno i requisiti indicati nell'articolo 8. Gli avvocati così ammessi saranno iscritti in apposito albo che sarà tenuto nella cancelleria della Corte, distinto da quello prescritto dall'articolo 15.

Art. 55. I procuratori che esercitano la loro professione da sei anni, sono ammessi alla difesa anche davanti la Corte d'assise nei luoghi in cui non siede la Corte d'appello.

I procuratori che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno, sono ammessi alla difesa davanti a tutte le Corti d'assisa.

Art. 56. Gli avvocati, i procuratori e coloro che, a termini di legge, sono o possono essere difensori in materia penale, ove sulla richiesta del presidente o del pretore ricusino, senza giusti motivi, di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero,

In una pena pecuniaria di lire 50, estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i tribunali;

In una pena pecuniaria di lire 5, estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i pretori.

Le dette pene pecuniarie sono applicate dall'autorità giudiziaria avanti a cui deve trattarsi la causa per la quale viene commessa la difesa, colla procedura ordinata nell'articolo 62 del Codice di procedura civile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 57. Gli avvocati, i procuratori e sostituti procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione e che non hanno assunto tale esercizio o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione di impiego o d'altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'albo presentando i documenti giustificativi e rinunziando all'impiego o alla professione incompatibile.

Art. 58. Nelle provincie dove è permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di avvocato e di procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell'albo di una delle dette professioni o di ambedue.

Facendosi inscrivere nell'albo di ambedue le professioni, essi continueranno, nelle cause in cui assumono le funzioni di procuratore, ad esercitarle davanti la propria Corte d'appello ancorchè non abbiano la loro residenza nella sede della Corte medesima.

Art. 59. Coloro che alla pubblicazione della presente legge si trovassero in possesso della qualità di avvocato, di patrocinatore o di causidico, secondo le speciali disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato, hanno il diritto di essere inscritti nel relativo albo che si dovrà compilare a norma della presente legge.

Per la prima volta, dopo la pubblicazione della presente legge, l'albo degli avvocati e quello dei procuratori esercenti presso la Corte d'appello e presso il tribunale che ha sede nella medesima città dove siede la Corte, sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli avvocati e procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 5. Lo stesso sarà eseguito da tribunali quanto ai procuratori esercenti presso i tribunali che hanno sede nelle altre città.

Altrettanto sarà praticato dalla Corte di cassazione per l'albo degli avvocati e dei procuratori che si trovino ammessi al patrocinio dinanzi ad essa.

In questo albo avranno diritto di farsi inscrivere anche gli avvocati e procuratori stati ammessi avanti la Sacra Ruota e la Segnatura.

Saranno iscritti di diritto nel nuovo albo coloro che si trovano compresi in un albo secondo le leggi ora vigenti.

Art. 60. Coloro che alla pubblicazione della presente legge abbiano per un decennio esercitato l'ufficio di causidico, procuratore capo o patrocinatore, in virtù delle leggi preesistenti, e sieno almeno licenziati in legge, hanno diritto di essere inscritti nell'albo degli avvocati e di assumerne il titolo, senza obbligo di sottostare all'esame ed alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, purchè non trovinsi colpiti dagli impedimenti previsti dall'articolo 28.

Art. 61. Gli avvocati, che ora sono ammessi al patrocinio davanti ai soli tribunali secondo le leggi attualmente in vigore, s'intendono pure ammessi davanti alle Corti d'appello.

Art. 62. Gli avvocati che alla pubblicazione della presente legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti, potranno continuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'articolo 13.

Art. 63. Agli attuali procuratori non contemplati nell'art. 59 è applicabile il disposto dal numero 3 dell'articolo 9.

Art. 64. Gli attuali procuratori sostituti in quelle provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la legge del 17 aprile 1859, n° 3368, adempiendo al disposto dell'articolo 10 di questa legge, potranno farsi iscrivere nel nuovo albo.

Art. 65. Entro due mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge saranno convocate straordinariamente per cura dei presidenti delle Corti d'appello e dei tribunali le adunanze generali dei collegi degli avvocati e dei procuratori, i quali abbiano ottenuta la iscrizione nel rispettivo albo, al fine di procedere alla nomina dei Consigli dell'Ordine e di disciplina.

Le adunanze sono presiedute dall'avvocato o dal procuratore più anziano di età fra gli intervenuti, e adempie le funzioni di segretario l'avvocato ed il procuratore meno anziano.

Per gli avvocati e procuratori già ammessi al patrocinio alla pubblicazione di questa legge terrà luogo della iscrizione nell'albo, richiesta dall'art. 20 per la eleggibilità a membri dei Consigli dell'Ordine o di disciplina, l'ottenuta ammissione al patrocinio.

Art. 66. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i tribunali, sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione.

Art. 67. Tutte le leggi ed i regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

P. O. VIGLIANI.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dimostrazione dei risultamenti del conto del Tesoro al 31 *maggio* 1874.

ATTIVO

Fondi di cassa e crediti di Tesoreria alla scadenza del 1873.		
Contanti presso le Tesorerie Provinciali e Centrale . . . . . . L.	109,984,242 68	
Fondi in via ed all'Estero: Effetti in portafoglio . . . . . . »	15,105,629 70	
		125,089,872 38
Crediti verso la Società delle Ferrovie Romane . . . . . . »	46,499,426 98	
Crediti verso l'Amministrazione del Fondo pel Culto . . . . »	24,623,133 41	
Crediti verso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . . »	18,888,464 59	
Crediti diversi . . . . . . »	24,848,763 15	
Crediti per Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico imputabili al bilancio 1874 . . . . »	9,943,300 »	
Crediti per Carte contabili e deficienze di tesorieri . . . . »	14,265,322 47	
		138,068,410 60
Riscossioni fatte a tutto maggio 1874.		
		263,158,282 98
Imposta fondiaria . . . . . . »	64,780,595 53	
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . »	46,903,462 34	
Tassa sulla macinazione . . . . »	26,664,792 19	
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari . . . . »	51,179,284 53	
Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione . . . . »	787,230 61	
Dazi di confine . . . . »	41,847,453 75	
Dazi interni di consumo . . . . »	23,849,020 43	
Privative . . . . »	43,600,270 45	
Lotto . . . . »	24,859,086 70	
Proventi di servizi pubblici . . . . »	18,705,805 34	
Rendite del patrimonio dello Stato . . . . »	20,806,494 65	
Entrate eventuali diverse . . . . »	3,617,470 41	
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . »	48,688,034 09	
Entrate diverse straordinarie . . . . »	32,306,792 11	
Entrate dell'Asse ecclesiastico . . . . »	20,266,113 32	
		467,861,906 45
Mutui sul corso forzoso . . . . »	. . . . .	20,000,000 »
Entrate degli stralci delle cessate Amministrazioni . . . . »	. . . . .	8,305 21
Debiti di Tesoreria al 31 maggio 1874.		
Buoni del Tesoro . . . . »	192,861,600 »	
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie . . . . »	11,000,000 »	
Amministrazione del Debito Pubblico . . . . »	62,727,232 67	
Vaglia del Tesoro . . . . »	11,267,636 08	
Diversi . . . . »	51,166,102 50	
		329,022,571 25
		1,080,051,065 89

PASSIVO

Debiti di Tesoreria alla scadenza del 1873.		
Buoni del Tesoro . . . . . . L.	184,407,100 »	
Banche - Conto delle anticipazioni statutarie . . . . »	16,000,000 »	
Amministrazione del Debito Pubblico . . . . »	119,599,243 87	
Vaglia del Tesoro . . . . »	17,614,139 26	
Diversi . . . . »	31,301,439 01	
		368,921,922 14
Pagamenti fatti a tutto maggio 1874.		
Ministero delle Finanze . . . . »	234,628,431 20	
Id. di Grazia e Giustizia . . . . »	11,361,991 08	
Id. degli Affari Esteri . . . . »	2,044,414 11	
Id. dell'Istruzione Pubblica . . . . »	8,260,747 61	
Id. dell'Interno . . . . »	21,605,948 70	
Id. dei Lavori Pubblici . . . . »	54,688,729 15	
Id. della Guerra . . . . »	77,115,811 28	
Id. della Marina . . . . »	14,346,057 »	
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio . . . . »	4,070,620 63	
		428,122,750 76
Uscita per gli stralci delle cessate Amministrazioni . . . . »	. . . . .	377 20
Fondi di cassa e crediti di Tesoreria al 31 maggio 1874.		
Contanti presso le Tesorerie Provinciali e Centrale . . . . »	68,715,528 91	
Fondi in via ed all'Estero e presso la Banca Nazionale - Effetti in portafoglio . . . . »	30,242,551 65	
		98,958,080 56
Crediti verso la Società delle Ferrovie Romane . . . . »	46,499,426 98	
Crediti verso l'Amministrazione del Fondo pel Culto . . . . »	19,681,717 39	
Crediti verso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . . »	80,168,041 50	
Crediti diversi . . . . »	16,285,698 26	
Crediti per Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico imputabili al bilancio 1874 . . . . »	4,680,600 »	
Crediti per Carte contabili e deficienze di tesorieri . . . . »	16,732,456 10	
		184,047,985 23
		1,080,051,065 89

Prospetto comparativo delle riscossioni e dei pagamenti verificatisi presso le Tesorerie del Regno durante i mesi da gennaio a tutto maggio.

		MESE DI MAGGIO 1874	MESE DI MAGGIO 1873	DIFFERENZA NEL 1874	DA GENNAIO A TUTTO MAGGIO 1874	DA GENNAIO A TUTTO MAGGIO 1873	DIFFERENZA NEL 1874
Riscossioni	Imposta fondiaria . . . . L.	2,497,776 02	2,494,955 36	+ 2,820 66	64,780,595 53	77,212,848 74	— 12,432,253 21
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,649,780 29	3,704,493 94	— 1,054,713 65	46,903,462 34	41,928,137 15	+ 4,975,325 19
	Tassa sulla macinazione	5,304,742 36	5,126,848 94	+ 177,893 42	26,664,792 19	26,033,509 87	+ 631,282 32
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	10,109,451 38	9,782,938 80	+ 326,512 58	51,179,284 53	51,710,284 86	— 531,000 33
	Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione	145,805 84	124,148 12	+ 21,657 72	787,230 61	595,276 15	+ 191,964 46
	Dazi di confine	8,001,213 19	7,469,830 45	+ 531,382 74	41,847,453 75	40,784,576 68	+ 1,062,877 07
	Dazi interni di consumo	4,768,285 44	4,878,087 98	— 109,802 54	23,849,020 43	24,876,097 40	— 1,027,076 97
	Privative	6,249,979 80	6,497,731 93	— 247,752 18	43,600,270 45	42,500,001 81	+ 1,100,268 64
	Lotto	3,421,988 10	4,988,206 30	— 1,566,218 20	24,859,086 70	23,213,714 27	+ 1,145,372 43
	Proventi sui servizi pubblici	3,796,040 20	3,960,130 53	— 164,090 33	18,705,805 34	17,613,681 49	+ 1,092,123 85
	Rendite del patrimonio dello Stato	1,382,010 12	1,323,032 62	+ 58,977 50	20,306,494 65	17,890,868 43	+ 2,415,626 22
	Entrate eventuali diverse	431,210 84	430,592 67	+ 618 17	3,617,470 41	5,449,917 76	— 1,832,447 35
	Rimborsi e concorsi alle spese	1,351,142 80	4,657,323 38	— 3,306,180 58	48,688,034 09	48,214,582 06	+ 473,452 03
	Entrate diverse straordinarie	17,601,200 14	3,152,072 35	+ (*) 14,449,127 79	32,306,792 11	(**) 27,279,358 25	+ 5,027,433 86
	Entrate dell'Asse ecclesiastico	4,320,146 74	5,097,363 17	— 777,216 43	20,266,113 32	22,903,988 26	— 2,637,874 94
	TOTALE . . . L.	72,030,773 26	63,687,756 54	+ 8,343,016 72	467,861,906 45	468,206,843 18	— 344,936 73
Pagamenti	Ministero delle Finanze . . . . L.	43,247,010 32	20,890,102 77	+ 22,356,907 55	234,628,431 20	220,797,242 81	+ 13,831,188 39
	Id. di Grazia e Giustizia	2,409,610 02	2,517,193 23	— 107,583 21	11,361,991 08	11,421,681 23	— 59,690 15
	Id. dell'Estero	430,282 37	388,082 12	+ 42,200 25	2,044,414 11	2,135,133 39	— 90,719 28
	Id. dell'Istruzione Pubblica	1,568,094 39	1,523,302 93	+ 44,791 46	8,260,747 61	8,534,503 »	— 273,755 39
	Id. dell'Interno	4,939,880 68	4,577,392 10	+ 362,488 58	21,605,948 70	20,387,041 72	+ 1,218,906 98
	Id. dei Lavori Pubblici	12,291,540 52	12,794,358 42	— 502,817 90	54,688,729 15	68,848,724 40	— 14,159,995 25
	Id. della Guerra	16,090,872 27	15,909,962 09	+ 180,910 18	77,115,811 28	74,235,906 07	+ 2,879,905 21
	Id. della Marina	3,219,794 97	3,089,439 37	+ 130,355 60	14,346,057 »	14,367,050 46	— 20,993 46
	Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio . .	843,817 99	608,391 41	+ 234,426 58	4,070,620 63	2,999,169 61	+ 1,071,451 02
	TOTALE . . . L.	85,039,903 53	62,298,224 44	+ 22,741,679 09	428,122,750 76	423,726,452 69	+ 4,396,298 07
		— 13,009,130 27	+ 1,389,532 10	— 14,398,662 37	+ 39,739,155 69	+ 44,480,390 49	— 4,741,234 80

(*) *Entrate diverse straordinarie* — A costituire la maggior entrata vi concorse il versamento di lire 12,295,115 96, effettuatosi mediante mandato di rimborso a favore della già Depositeria generale di Roma, per essersi regolarizzati i pagamenti fatti a tutto il 31 dicembre 1870 dalla detta Depositeria, per conto della cessata Direzione generale del Debito Pubblico.

(**) Dalle *Entrate straordinarie* a tutto aprile vennero dedotte lire 2,924,023 61 e portate in aumento delle *Entrate eventuali* a motivo che nel bilancio 1874 i profitti netti della Cassa depositi e prestiti si aggregarono alle entrate eventuali, mentre nel 1873 facevano parte delle *Entrate diverse straordinarie.*

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Rettificazione.

Nell'allegato n° IV, titolo I, art. 4 del Capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Tucro a Chiusi per la congiunzione della ferrovia Aretina colla centrale Toscana, approvato con R. decreto 19 marzo 1874, n. 1886 (serie 2ª), inserto nella *Gazzetta Ufficiale* delli 4, 5 e 6 maggio p. p., è occorso un errore, essendosi indicato il termine di *diciotto* mesi per l'ultimazione dei lavori, anzichè quello di *otto*, come sta scritto nell'originale contratto.

Si avverte perciò che l'articolo 4 del Capitolato predetto deve essere corretto secondo il testo originale così concepito:

« Il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori entro due mesi dalla data in cui la concessione sarà diventata definitiva e a darli ultimati nel termine di otto mesi dalla medesima data »

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 7 corrente in Cascia, provincia di Perugia, e il 10 in Montalboddo, provincia di Ancona, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 12 giugno 1874.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'11 corrente in Padula, provincia di Salerno, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 13 giugno 1874.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Ieri, dopo le 11 antimeridiane, scrive la *Perseveranza* del 14, giungevano a Milano le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte, col figlio il Principe di Napoli e rispettivi seguiti.

Alla stazione i Principi vennero ricevuti dal prefetto conte Torre; dal comm. Servolini assessore municipale e ff. di sindaco in assenza del senatore Belinzaghi, accompagnato da altri assessori; dal procuratore generale comm. Robecchi; dal generale comandante la divisione militare; dal questore; dal reale elemosiniere monsignor Calvi; dalle dame e gentiluomini di palazzo milanesi e da moltissime signore e signori. Il senatore D'Adda, quale presidente del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, faceva gli onori di casa. I Principi ricambiarono colla loro consueta cortesia i saluti di tutti, e poscia si diressero alla reggia, ove prenderanno stanza per alcun tempo. S. A. R. la Principessa Margherita, che fu trovata in florido stato di salute, non partirà tosto per le acque di Schwalbach, come si era detto, ma sulla fine del corrente mese.

— Nella *Perseveranza* del 14 corrente troviamo le seguenti notizie sull'uragno scoppiato il giorno prima a Milano:

Verso le quattro e mezzo pomeridiane di ieri la nostra città è stata colta da uno di quei temporali che assai di rado si contano nella vita.

Quasi improvvisamente apparvero, in varie direzioni, immani nuvoloni, e il rombo del tuono, che dapprima era lontano, avvicinossi rapidamente e incessante in guisa spaventosa. Indi, grossi e rari goccioloni, spinti dal vento che si ingagliardiva, annunziavano imminente la bufera. Infatti cominciò tosto a piovere a dirotto, e frammisti all'acqua apparvero alcuni *echantillons* di gragnuola; di lì a poco la scena si mutava in un terribile quadro.

La gragnuola in un istante cominciò a cader fitta e grossa, e la sua violenza veniva enormemente accresciuta da vento impetuosissimo, che impediva di poter chiudere le imposte delle botteghe e delle finestre. Per dieci buoni minuti durò la tempesta sterminatrice, che in vari luoghi fu trovata più alta di un palmo. Ogni moto era repentinamente cessato per la città, e le porte e le botteghe rigurgitavano di gente che vi s'era cacciata in cerca di rifugio. Ma lo spettacolo più angoscioso avvenne nella galleria Vittorio Emanuele, in quell'ora piena, zeppa di persone scampate dall'uragano.

La gragnuola, che furiosamente batteva sulla tettoja, cominciò a rompere le lastre, le quali, precipitando dall'alto, produssero un panico ed un fuggi fuggi indescrivibili. Da questo istante il crollo dei vetri, dalla tettoja, si fece generale; non c'era più angolo ove la vita fosse sicura: la gente, esterrefatta, s'era riparata nelle botteghe, e di là temeva d'assistere, da un istante all'altro, al crollo di tutta la tettoja. Nè fuori, per le vie, per le piazze, per le case, la scena era meno lugubre. I vetri infranti sono innumerevoli, e si può dire che non c'è casa che li abbia intatti. Nei pubblici giardini e sui bastioni la scena appare più desolante. Quivi il suolo è tutto coperto da un folto e verde strato di foglie e di rami d'alberi divelti dalla gragnuola, e frammezzo a codesto fogliame impantanato si rinvennero non pochi colombi ed uccelli morti. Tutti i fiori, le piante giovani e i teneri arbusti furono interamente distrutti. I giardini sono ridotti a mucchi di erbe e di foglie rotte e peste, e in essi non c'è più traccia di coltivazione e di vegetazione alcuna.

I danni maggiori per la rottura di vetri, da quanto sappiamo ora, risultano alla stazione centrale, alle serre dei pubblici giardini e palazzo del Museo, al palazzo dell'Archivio, e alle vetriate del Duomo verso tramontana. È grandissima poi la quantità di lastre delle lanterne a gas che andarono in frantumi. Fino ad ora non abbiamo notizie della campagna circonvicina; ma i giardini e gli orti e i campi suburbani presentano un aspetto dei più desolanti.

La grossezza della gragnuola era enorme; ne furono pesati molti pezzi di oltre 100 grammi e se ne rinvennero anche di quelli grossi come un pugno. La galleria Vittorio Emanuele fu tosto chiusa alla circolazione.

Ci si dice che parecchie persone vennero leggermente ferite o contuse; ma, mentre scriviamo, non abbiamo ancora potuto verificare questo fatto. I danni alla sola galleria Vittorio Emanuele si calcola ascendano a circa lire 90 mila.

DIARIO

I vari dicasteri del gabinetto prussiano si adoperano con molta sollecitudine a fine di poter mettere a esecuzione al 1° di ottobre la legge sul matrimonio civile. Si spera che i lavori preliminari saranno terminati verso la metà del prossimo luglio. Parecchi commissari dei ministeri dell'interno, della giustizia e dei culti si sono testè riuniti in conferenza per concertare il modello delle formole che dovranno essere impiegate per gli atti dello stato civile.

Alla cancelleria germanica era stata comunicata dalla Camera di commercio di Brema una proposta colla quale si invitava il cancelliere a prendere l'iniziativa di un Codice internazionale di diritto marittimo e commerciale, e ad avviare a quest'uopo trattative coi governi interessati. Tale proposta era stata adottata dalla conferenza dei delegati dei porti e delle città di commercio della Germania settentrionale.

Avuto riguardo a tale questione, il ministro di Stato, signor Delbruck, rinviò immediatamente la proposta al Consiglio federale per essere presa in considerazione. Il Consiglio ha affidato ai suoi Comitati della giustizia e del commercio l'incarico di esaminarla.

L'abate barone Prato, deputato del Trentino alla Camera dei deputati del Reicharath austriaco, scrisse al presidente di quest'Assemblea la seguente lettera, colla quale gli notifica e spiega la sua rinunzia alla deputazione:

« Signor presidente: In seguito del mio voto a favore delle leggi confessionali, le autorità ecclesiastiche, dalle quali io dipendo, mi hanno privato della facoltà di esercitare le mie funzioni di prete. Sulla dichiarazione, che io feci a questo proposito, di non avere avuto, emettendo il mio voto, l'intenzione di offendere la libertà religiosa, le autorità diocesane mi risposero intimandomi reiteratamente di ritirare il mio voto o di considerarmi come sospeso *a divinis*. Siccome anzitutto mi importa di conservare il mio carattere di prete, altro non mi rimaneva che di ottemperare a questa ripetuta intimazione, la qual cosa infatti ho eseguita. Ma questa circostanza mi fa comprendere chiaramente che un prete cattolico non possiede una piena e intiera libertà come deputato; per questa ragione colla presente lettera dichiaro di rinunziare al mio mandato, pregandovi di volerne informare il governo, affinchè questo possa prendere le disposizioni necessarie per una nuova elezione. »

Questa lettera porta la data di Traunkirchen, 5 giugno.

Dalle recenti notizie pervenute dal teatro della guerra nella Spagna risulta che carlisti e repubblicani si vengono sempre più concentrando attorno a Estella; i primi occupano quelle posizioni ch'eglino già avevano sostenute contro Moriones; gli altri si dirigono su Tafalla, la qual cosa indicherebbe il disegno di girare attorno al nemico. Ma, mentre si preparano in questa guisa nuove lotte sui gioghi della Navarra i quali dominano la valle dell'Ebro, a Madrid correva la voce che alcune bande basche, alle spalle di don Carlos, si fossero sollevate gridando: « Viva la pace e i fueros! » Secondo il dispaccio che recò questa notizia, don Carlos avrebbe dato gli ordini più severi all'uopo di reprimere questi tentativi di rivolta.

ELEZIONI POLITICHE
del 14 giugno 1874

Collegio di Piove — Inscritti 683, votanti 155: capitano di vascello Bucchia voti 91, avvocato Giuriati 47, dispersi 17.
Vi sarà ballottaggio.

Collegio di Torre Annunziata — Inscritti 1244, votanti 947: Jorio ottenne voti 349, D'Ambrosio 314, Morrone 259, dispersi 27.
Vi sarà ballottaggio fra Jorio e D'Ambrosio.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

MILANO, 13. — Sono giunti il Principe e la Principessa di Piemonte e furono ricevuti alla stazione dal sindaco, dal prefetto, dalle autorità civili e militari, dalle dame e cavalieri di Corte e da numeroso concorso di persone.

BERLINO, 13. — L'ex ministro Von der Heydt è morto.

LONDRA, 13. — Il duca e la duchessa di Edimburgo partono per Ems per restituire la visita all'Imperatore e all'Imperatrice di Russia.

MADRID, 11 (ritardato). — L'*Imparcial* assicura che il governo spagnuolo ha deciso, nel caso che restasse vacante la Santa Sede, di rivendicare l'antico privilegio appartenente ai Re di Castiglia di intervenire alla elezione del Pontefice.

COSTANTINOPOLI, 13. — Il governo ricusò definitivamente di ratificare il prestito conchiuso da Sadyk pascià. Si parla vagamente di una nuova combinazione presentata da una grande Banca di Parigi.

VERSAILLES, 13. — *Seduta dell'Assemblea nazionale*. — Cissey presenta un progetto di legge il quale regola le disposizioni relative al passaggio dal piede di pace al piede di guerra.

Il progetto è rinviato alla Commissione dell'esercito.

Houssard domanda, nell'interesse dei lavori agricoli, che si ritardi l'appello della seconda parte del contingente.

Il ministro dell'agricoltura fa osservare che il ministro della guerra è legato da una disposizione dell'Assemblea e non può assumere la responsabilità di una simile misura.

Si discute la proposta di Tirard relativa alla fabbricazione degli oggetti d'oro e d'argento destinati all'esportazione.

Teisserenc de Bort combatte questa proposta.

Tirard sostiene che la orificeria francese non può lottare contro la concorrenza straniera se non è affrancata da ogni controllo.

Il ministro del commercio combatte pure la proposta Tirard e constata la superiorità artistica della fabbricazione francese.

La discussione continuerà lunedì.

PARIGI, 13. — Il centro sinistro presenterà lunedì una proposta che equivale alla proclamazione della Repubblica, con Mac-Mahon alla presidenza per 7 anni.

Questa proposta ammette la revisione totale o parziale della costituzione repubblicana.

Il centro sinistro, presentando la sua proposta, domanderà che sia discussa d'urgenza. Esso spera nel concorso di una parte del centro destro, ma il risultato è dubbio.

È smentita la voce che il duca Decazes voglia dimettersi.

Il generale carlista Elio è giunto a Parigi.

PARIGI, 14. — La sinistra moderata e l'estrema sinistra decisero di votare lunedì l'urgenza sulla proposta costituzionale del centro sinistro, affine di mettere la repubblica in salvo dagli attacchi dei bonapartisti.

Una lettera di Clemenceau provoca nuovamente il signor di Cassagnac e dice che 10 deputati repubblicani sono pronti a battersi, ma soltanto contro i deputati bonapartisti.

BERNA, 13. — Il Consiglio di Stato ratificò la convenzione addizionale monetaria conchiusa in marzo 1874 tra la Francia, l'Italia, il Belgio e la Svizzera.

VENEZIA, 14. — Oggi al Congresso cattolico furono letti alcuni telegrammi di adesione del duca di Norfolk, di Veuillot e del barone Lohe, i quali furono accolti con acclamazioni.

Monsignor Nardi parlò in favore della santificazione delle feste e il Congresso decise di promuoverla con tutte le sue forze.

Il signor Massara parlò contro i cattolici liberali.

Il Congresso prese alcune decisioni riguardo le Società cattoliche e l'insegnamento della dottrina cristiana.

PARIGI, 14. — Il signor di Cassagnac rispose alla lettera di Clemenceau, che lo provocò nuovamente, rifiutando sdegnosamente di battersi con lui.

MADRID, 13. — La *Gazzetta* pubblicherà fra breve il bilancio.

Assicurasi che i cuponi scaduti si pagheranno con un nuovo valore ammortizzabile gradatamente e che i cuponi futuri riceveranno l'1 1/2 per cento in moneta effettiva. Seicento milioni di reali saranno assegnati nel bilancio del 1875 a questo scopo.

L'esercito del Nord riprese i suoi movimenti. Il generale Concha concentrò le truppe in Tafalla.

VIENNA, 14. — Il *Danubio* riporta la voce che in questa estate in una città di bagni d'Italia si terrà un congresso, al quale prenderanno parte i principi di Serbia, Rumenia e Montenegro e forse anche il re di Grecia.

CAIRO, 13. — La notizia pubblicata dalla *Borsenblatt* di Berlino che il Kedive stia facendo armamenti considerevoli è priva di fondamento.

DARMSTADT, 14. — L'imperatrice di Russia è arrivata oggi a mezzodì a Ingenheim.

BERLINO, 14. — Il Comitato di giustizia del Consiglio federale propose la nomina di una Commissione di 11 membri per redigere il Codice civile tedesco.

COSTANTINOPOLI, 14. — Il governo dichiarò di possedere i fondi necessari per far fronte a tutti i suoi obblighi di luglio. Soltanto le scadenze dei mandati saranno prorogate.

BERNA, 14. — L'Associazione dei vecchi cattolici svizzeri, riunita per costituire la Chiesa, decise ad unanimità di mantenere l'episcopato, secondo la tradizione ecclesiastica.

LONDRA, 14. — L'*Observer* dice che il duca e la duchessa d'Edimburgo andranno a Ingenheim il 23 corrente.

WASHINGTON, 14. — La Camera dei rappresentanti respinse il progetto di legge sulla circolazione, che era stato raccomandato dal Comitato del congresso e votato dal Senato. La Camera ordinò che si nomini una nuova Commissione per conferire col Senato.

AZPEYTIA, 12. — La moglie di don Carlos è giunta qui oggi allo scopo di fondare un ospitale per i carlisti, di cui essa sarà protettrice.

MILANO, 15. — In seguito all'uragano di sabato, rimasero ferite 30 persone.

La galleria Vittorio Emanuele si riaprirà domani al pubblico.

Borsa di Londra — 13 *giugno*.

Consolidato inglese	da 92 5/8	a 92 3/4
Rendita italiana	» 66 5/8	» 66 3/4
Turco	45 3/8	— —
Spagnuolo	da 18 1/2	a 18 5/8
Egiziano (1868)	» 80 —	» 80 1/4

Borsa di Vienna — 13 *giugno*

	12	13
Mobiliare	219 25	220 —
Lombarde	139 75	139 50
Banca Anglo-Austriaca	129 75	130 50
Austriache	321 50	320 —
Banca Nazionale	988	989 —
Napoleoni d'oro	8 94	8 93
Cambio su Parigi	44 30	44 25
Cambio su Londra	111 75	111 70
Rendita austriaca	74 80	74 70
Id. id. in carta	69 55	69 50
Banca Italo-Austriaca	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0		— —

Borsa di Berlino — 13 *giugno*.

	12	13
Austriache	190 5/8	191 1/4
Lombarde	83 7/8	84 —
Mobiliare	129 7/8	130 1/2
Rendita italiana	65 5/8	65 1/2
Banca Franco-Italiana	— —	— —
Rendita turca 5 0/0 (1865)	— —	44 1/4

Borsa di Parigi — 13 *giugno*.

	12	13
Rendita francese 3 0/0	60 —	59 90
Id. id. 5 0/0	94 75	94 65
Banca di Francia	3755 —	3750 —
Rendita italiana 5 0/0	67 25	67 35
Id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	313 —	315 —
Obbligaz. Tabacchi	497 50	495 —
Ferrovie Vitt. Em. 1863	196 50	195 75
Id. Romane	70 -	70 —
Obbligazioni Romane	177 50	177 —
Azioni Tabacchi	808 —	810 —
Cambio sopra Londra, a vista	25 20 1/2	25 20 1/2
Cambio sull'Italia	9 1/4	9 1/2
Consolidati inglesi	92 11/16	92 11/16

Borsa di Firenze — 13 *giugno*.

Rend. ital. 5 0/0	72 —	nominale
Id. id. (god. 1° luglio 73	- -	
Napoleoni d'oro	22 07 1/2	contanti
Londra 3 mesi	27 65	»
Francia, a vista	110 25	»
Prestito Nazionale	65 —	nominale
Azioni Tabacchi	830 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2135 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	370 —	»
Obbligazioni id.	212 —	nominale
Banca Toscana	1450 —	»
Credito Mobiliare	816 1/2	fine mese
Banca Italo-Germanica	232 —	nominale
Banca Generale	410	»

Buona.

È stato pubblicato il

CALENDARIO GENERALE DEL REGNO
pel 1874

COMPILATO A CURA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Trovasi vendibile a Roma ed a Firenze presso la tipografia editrice G. Barbèra, ed i librai Bocca ed Ermanno Loescher, e nelle altre città del Regno presso i principali librai.

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 13 giugno 1874, ore 16 45.

Venti sud deboli. Greco forte a Venezia, scirocco forte a Civitavecchia e mezzogiorno forte a S. Nicola Casole. Il barometro è sceso di 6 millimetri nel Piemonte e rimase stazionario altrove. Cielo nuvoloso nel centro e nel sud della penisola, sereno altrove. Mare calmo. Iersera vi fu temporale a Moncalieri, fortissima tramontana con molto elettricismo a Venezia e forte scirocco con lampi a Rimini. Sono probabili parziali turbamenti atmosferici.

Firenze, 14 giugno 1874, ore 16.

Cielo coperto o nuvoloso nel nord e nel centro della penisola e sereno altrove. Pioggia a Rimini. Venti forti nei vari paesi dell'Italia settentrionale e centrale, fortissimi a Venezia ed a Palmaria. Mare grosso a Venezia, Palmaria, Livorno, Rimini e Taranto. Il barometro è leggermente sceso. Sono probabili dei turbamenti atmosferici e brevi colpi di vento nell'Italia settentrionale e centrale.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 13 giugno 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	759 7	759 3	758 3	757 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	22 2	28 7	27 6	23 9	TERMOMETRO Massimo = 29 9 C. = 23 9 R. Minimo = 18 0 C. = 14 4 R.
Umidità relativa	73	45	59	83	
Umidità assoluta	15 00	13 86	16 21	17 04	
Anemoscopio	N. 0	S. 12	S. 14	S. 6	Magneti. Stretto al solito il bifilare, fuor d'ora il verticale.
Stato del cielo	9. vapori all'orizz.	9. piccoli cirri	9. cirri veli sparsi	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 15 giugno 1874

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	2 semest. 74	—	71 85	71 80	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»		—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	2 trimest. 74	537 50	—	—	—	—	—	—	520 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	73 50	73 40	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 40	72 35	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	72 10	72 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1470 »	1469 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	410 »	409 »	410 »	409 »	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	232 »	230 »	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS.FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)		500		—		—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gaz	1 semest. 74	500	360 »	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	109 60	109 50	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 66	27 65	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 30	22 25	—
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 1° sem. 1874 73 92 1/2, 95, 74 fine — 2° sem. 1874 71 85, 71 80.

Londra 27 70 3/m.

Banca Romana 1470.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: G. RIGACCI.

CAMERANO NATALE gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta, via de' Lucchesi, 4.

3443

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER LA REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

SPECCHIO delle riscossioni fatte nel mese di maggio 1874 *confrontate con quelle del mese corrispondente del* 1873.

PROVINCIE	ANNO 1874	ANNO 1873	DIFFERENZA in aumento	DIFFERENZA in diminuzione
Alessandria	234,888 96	213,714 60	21,174 36	"
Ancona	87,905 80	81,682 50	6,223 30	"
Arezzo	53,870 30	60,462 30	"	6,592 "
Ascoli Piceno	36,284 "	40,261 55	"	3,977 55
Aquila	58,642 97	57,920 45	722 52	"
Avellino	53,349 "	50,238 30	3,110 70	"
Bari	162,873 96	169,695 53	"	6,821 57
Belluno	35,089 30	30,912 50	4,176 80	"
Benevento	34,026 50	32,589 30	1,437 20	"
Bergamo	168,453 10	170,515 "	"	2,061 90
Bologna	248,977 "	243,472 80	5,504 20	"
Brescia	189,720 30	185,791 80	3,928 50	"
Cagliari	158,662 05	155,038 20	3,623 85	"
Campobasso	54,473 80	55,211 30	"	737 50
Caserta	231,327 "	234,930 85	"	3,612 85
Catanzaro	94,742 41	113,588 80	"	18,846 39
Chieti	57,927 25	64,598 70	"	6,671 45
Como	163,103 30	158,016 20	5,087 10	"
Cosenza	77,019 44	72,578 50	4,440 94	"
Cremona	150,106 50	132,341 90	17,764 60	"
Cuneo	195,390 40	193,063 60	2,326 80	"
Ferrara	158,069 60	165,731 65	"	7,662 05
Firenze	493,717 46	495,112 90	"	1,395 44
Foggia	119,273 80	112,339 80	6,934 "	"
Forlì	95,105 40	88,041 20	7,064 20	"
Genova	457,111 10	458,149 81	"	1,038 71
Grosseto	55,337 85	53,463 40	1,874 45	"
Lecce	152,636 52	146,213 05	6,423 47	"
Livorno	125,520 "	121,280 80	4,239 20	"
Lucca	139,184 30	133,401 "	5,783 30	"
Macerata	44,389 20	47,781 50	"	3,392 30
Mantova	156,422 31	162,788 40	"	6,366 09
Massa Carrara	62,119 70	54,554 70	7,565 "	"
Milano	585,716 69	589,114 48	"	3,397 79
Modena	106,675 31	111,296 90	"	4,621 59
Napoli	640,114 51	695,247 24	"	55,132 73
Novara	230,904 35	217,809 10	13,095 25	"
Padova	200,331 60	185,471 60	14,860 "	"
Parma	118,769 51	129,781 78	"	11,012 27
Pavia	187,038 70	195,352 35	"	8,313 65
Perugia	138,643 20	144,756 08	"	6,112 88
Pesaro e Urbino	57,682 30	48,954 "	8,728 30	"
Piacenza	96,110 60	92,639 40	3,471 20	"
Pisa	152,239 50	156,699 60	"	4,460 10
Potenza	73,369 51	70,624 25	2,745 26	"
Porto Maurizio	63,215 50	68,597 90	"	5,382 40
Ravenna	95,517 "	92,203 60	3,313 40	"
Reggio Calabria	78,946 10	79,055 80	"	109 70
Reggio Emilia	82,922 62	78,448 10	4,474 52	"
Roma	545,512 17	548,170 97	"	2,658 80
Rovigo	139,632 19	141,628 70	"	1,996 51
Salerno	139,469 65	142,827 "	"	3,357 35
Sassari	102,734 20	88,692 90	14,041 30	"
Siena	58,217 80	65,375 10	"	7,157 30
Sondrio	23,288 70	22,436 20	852 50	"
Teramo	33,859 70	33,629 "	230 70	"
Torino	483,911 77	455,089 99	28,821 78	"
Treviso	90,116 19	103,672 80	"	13,556 61
Udine	175,589 20	153,469 30	22,119 90	"
Venezia	272,528 99	267,653 40	4,875 59	"
Verona	211,909 10	203,772 30	8,136 80	"
Vicenza	124,431 10	120,196 70	4,234 40	"
Totali L.	9,915,118 34	9,858,248 43	253,315 39	196,445 48
Defalcasi la diminuz.	. . . . .	. . . . .	196,445 48	
Resta l'aumento del maggio 1874	. . . . .	. . . . .	56,869 91	
Prodotti dal 1° gennaio al 30 aprile	38,419,284 48	37,578,526 53	840,757 95	
Totali L.	48,334,402 82	47,436,774 96	897,627 86	

Firenze, li 11 giugno 1874.

Il Capo Ragioniere
F. FERRUZZI.

Visto — *Per il Comitato*
L. STROZZI ALAMANNI.
VERDURA.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

Lavori di adattamento da eseguirsi nell'ex-convento di Santa Maria in Campitelli, per lire 13,685

Avviso di miglioria.

Nell'incanto tenutosi oggi nella prefettura di Roma per l'appalto dei lavori succennati si ebbe il ribasso del ventotto e cinquanta per cento sulla somma di apprezzo di lire 13,685.

Si previene il pubblico che il termine utile per offrire un ulteriore ribasso, non inferiore del 5 0[0, scade alle ore 11 ant. del 30 del corrente mese.

Gli offerenti dovranno uniformarsi alle condizioni prescritte nell'avviso d'asta delli 24 maggio 1874.

Roma, 13 giugno 1874.

3497 — Per l'Ufficio di Prefettura C. avv. PIANI.

N. 219 P. G. — (2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA DELLA STRADA FERRATA VIGEVANO-MILANO

L'Amministrazione della Società rende noto che a termini degli articoli 57 dello statuto sociale e 2° del piano di creazione delle obbligazioni, la nona estrazione a sorte semestrale per la designazione della serie da ammortizzarsi, delle obbligazioni stesse, in conformità al detto piano ed alla tabella annessa alle medesime, verrà pubblicamente eseguita il giorno di sabato 20 corrente mese, presso la sede dell'Amministrazione, Corso Venezia, n. 31, alle ore 1 pomeridiane.

Le obbligazioni appartenenti alla serie, il cui numero sarà stato estratto, e del quale verrà data pubblicazione, saranno rimborsate al loro valore nominale di lire cinquecento, a partire dal giorno 5 luglio p. v., presso la locale Banca Popolare, via S. Paolo, n. 12, e cesseranno conseguentemente dal 1° di detto mese di essere fruttifere nel caso di non presentazione.

In tale occasione poi si procederà pure nel locale medesimo all'abbruciamento delle obbligazioni ammortizzate finora e state presentate pel rimborso, nonchè delle cedole d'interesse delle obbligazioni medesime estinte.

Milano, dall'Ufficio della Società, l'8 giugno 1874.

3406 — La Presidenza.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN TORINO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del panificio militare in questa città, nel giorno 20 giugno corrente, alle ore due pomeridiane, nell'ufficio della Direzione suddetta, sito in via San Francesco da Paola, numero 7, p. 1°, si procederà all'appalto, nanti il colonnello commissario direttore, col mezzo di pubblico incanto ed a partiti segreti, per la provvista sottoindicata.

Designazione dei magazzini	FRUMENTO da appaltarsi — Qualità e quantità	DIVISO IN LOTTI — Numero	DIVISO IN LOTTI — di quintali caduno	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE	SOMMA per cauzione di cadun lotto
TORINO	Estero, cioè: Quintali 2000 - Polonia; " 2000 - Ghirka d'Azoff; del peso netto effettivo non minore di chilogr. 75 per cadun ettolitro.	40	100	La consegna dovrà effettuarsi nel termine di giorni 30, in tre rate uguali ogni dieci giorni, cominciando dal giorno successivo a quello dell'avviso che sarà dato al deliberatario. — Caduna rata dovrà comporsi delle due qualità di frumento, separatamente in proporzione eguale.	L. 300

I capitoli d'appalto tanto generali che parziali sono visibili presso la Direzione suddetta e presso le altre Direzioni di Commissariato Militare.

Il frumento da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1873, e di qualità eguale ai campioni esistenti presso questa Direzione di Commissariato Militare.

Nell'interesse del servizio il Ministero della guerra ha ordinata la riduzione dei fatali, ossia termine utile per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni cinque, decorribili dalle ore tre pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, avvertendo che qualunque sia il numero dei lotti per i quali vien fatta offerta, il frumento dovrà essere metà di Polonia e metà di Ghirka d'Azoff, ed il deliberamento seguirà a favore di colui che nella propria offerta avrà proposto un prezzo unico per ambedue le qualità, maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del prefato Ministero.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere alla Direzione di Commissariato Militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali, di un valore corrispondente alla somma indicata nel suddetto specchio, e trattandosi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Saranno respinte le offerte condizionate.

I partiti dovranno essere presentati su carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni di Commissariato Militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà ufficialmente che gli offerenti abbiano presentata la ricevuta del deposito fatto.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Torino, addì 13 giugno 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: COSTA.

3496

R. Tribunale civile di Velletri.

BANDO DI VENDITA.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Faostini Eugenio del fu Giovanni e di Antonelli conte Francesco del fu Antonio, domiciliati in Velletri, ed elettivamente presso lo studio legale del signor avv. Luigi Pallicola, dal quale sono rappresentati,

Ed in seguito del primo bando di vendita, del 2 marzo ultimo, non che della sentenza d'infruttuosa vendita, emanata da questo tribunale il giorno 16 dello scorso aprile, nell'udienza del 23 luglio prossimo alle ore 11 antim. si rinnoverà l'incanto per la vendita giudiziale degli immobili qui appresso descritti, siti in Terracina e suo territorio, in otto separati lotti, col ribasso del decimo sul prezzo di stima, a' sensi dell'art. 675 del Codice di procedura civile:

1. Vigna in contrada la Croce, responsiva al quinto alla mensa vescovile, confinante coi beni di Gaetano Loffredo, Luigi Tomei, Bianchi Biagio e due strade, distinta col n. di mappa 21, per il prezzo ridotto di un decimo di lire 888 17 94;
2. Vigna in contrada Fischiera, confinante coi beni Fiorenza, Fazi e Chimera, salvi, ecc., n. 308 di mappa, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 5 99, per il prezzo come sopra di lire 688 05;
3. Vigna, in vocabolo via S. Silviano, confinanti strada, vicolo, beni Palmani e Filosi, salvi, ecc., n. di mappa 307, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 4 81, per il prezzo di lire 672 97 77;
4. Terreno seminativo olivato, vocabolo Monticchio, confinante coi beni Mellozzi, Tomei, Spignesi e Radice, n. di mappa 765, gravato dell'annuo tributo diretto di lire 4 45, per il prezzo di lire 482 05;
5. Pascolo olivato, contrada Monte Sant'Angelo, confinante con beni del collegio di Terracina, Loffredo e Trombetta, numeri di mappa 777, 778, 779, gravato del tributo diretto annuo di lire 5 69, per il prezzo di lire 6327 04 50;
6. Casamento ad uso di stalla in Terracina, contrada Cipollata, confinante con beni Fajola e strada, n. di mappa 37, sezione II, gravato dell'annuo tributo diretto di lire 3 84, per il prezzo di L. 432 27;
7. Casa ad uso di abitazione, in contrada piazza S. Giovanni e Purgatorio, confinante con beni Antonelli, confraternita della Morte, piazza e strada, salvi, ecc., numeri di mappa 112, 113, 116, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 26 82, per il prezzo di lire 2862 60 30;
8. Casa, in contrada vicolo de' Santi Quattro, confinante di S. Domenico, Di Leo, vicolo de' Santi Quattro e mura castellane, salvi, ecc., numeri di mappa 1146 e 1146 sub. 1, gravata dell'annuo tributo diretto di lire 15 37, per il prezzo di lire 1269 12 60.

Le condizioni della vendita potranno rilevarsi dal bando esibito nella cancelleria del tribunale suddetto.

Si avvertono i creditori iscritti di depositare nel termine di giorni 30 dalla notificazione del bando le domande di collocazione motivate, ed i documenti relativi.

Il giudice signor avv. Gigli è delegato alla graduazione.

Velletri, 27 maggio 1874.

3482 — Il vicecanc. ALFONSI.

DELIBERAZIONE. 2943

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del dì 1° maggio 1874 ordina che la Direzione del Debito Pubblico italiano annulli il certificato di rendita 5 per 0[0 di annue lire 180, in testa del fu Vincenzo Jannotti fu Domenico, sotto il n. 124706, e della metà della rendita medesima in annue lire 90 formi un novello certificato in testa di Sorrentino Fortunato fu Gioacchino, e tramuti le rimanenti lire 90 di rendita in cartelle al portatore, consegnandole alla signora Maria Pasquala Coppeto.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione emessa dalla 1ª sez. del tribunale civile e correzionale di Napoli, in data 29 aprile milleottocentosettantaquattro, sull'istanza dei signori Pasquale, Leonardo e Salvatore Canzanella, nonchè Giovanni Parlati, quali unici eredi del defunto Michele Canzanella, rappresentati dal loro procuratore signor Claudio Visco, è stato disposto quanto segue:

„ Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico tolga il vincolo ad ipoteca per patrimonio sacro, apposto al certificato di annue lire settantacinque sul Debito Pubblico a favore di Michele Canzanella di Ignazio, iscritto al numero 34680, tramuti libero in favore di Leonardo, Pasquale e Salvatore Canzanella e Giovanni Parlati.

„ Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo, giudice funzionante da presidente; Gaetano Rossi e Giovanni Roberti giudici, oggi 29 aprile 1874 — Nicola Palumbo — F. Scarcina. „

3028 — CLAUDIO VISCO.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Ad istanza del sig. Antonio Severi, negoziante, si deduce a pubblica notizia, che fra esso istante ed il signor Francesco Olivieri sotto il giorno 21 maggio 1874 è stata costituita una perfetta società sull'arte di Facocchio come da contratto reg. il 1° giugno 1864, vol. 36, n. 10630, trascritto nel registro della cancelleria del tribunale di commercio di Roma, ed affisso nella sala del tribunale medesimo a forma di legge li 9 giugno 1874.

3481 — Dott. OTTAVIO ONORATI proc.

PARTE DELIBERATIVA

Del decreto del tribunale civile di Pistoia emesso in camera di consiglio li 21 *aprile* 1874.

(3ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il tribunale di Pistoia riunito in camera di consiglio, composto dei signori avvocato cav. Benedetto Perini presidente, Leopoldo Pistoi, e Paolo Niccolai giudici, ha pronunziato il seguente decreto:

Sul retroscritto ricorso di Ernesta Pistoi, vedova di Francesco Neri, ed attualmente moglie di Lorenzo Dorini, regio impiegato, domiciliata in Pistoia, rappresentata dal dottor Tognini — Viste le carte annesse — Assunte le occorrenti verificazioni — Ritenuto,

Che per la morte avvenuta nel 1867 di Francesco Neri, titolare, nell'ufficio postale di Castel Fiorentino, la rendita di lire cinquanta, inscritta a garantire la di lui gestione, sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano nel dì 20 dicembre 1865 (Vedi certificato n. 2385 e n. 15489 registro di posizione, e nel 31 luglio 1866) (Vedi l'altro certificato di n. 3361 d'ordine, e n. 17173 registro di posizione), la rendita stessa fu svincolata dalla ipoteca nel 13 gennaio 1872 (posizione n. 74345);

Che tal rendita è oggi nella proprietà di Carlo-Alberto Neri, figlio della ricorrente, e in parte di lei;

Che sussistendo a carico dei predetti il debito di lire 588 a favore di Sebastiano Tinti, nè avendo essi altro modo di pagarlo, è una necessità, ad evitare spese e litigi, di concedere l'autorizzazione che appresso:

P. Q. M.

Sul parere conforme del Pubblico Ministero,

Sentita la relazione del presidente;

Visto il disposto di legge,

Autorizza la ricorrente ne' nomi, a convertire la rendita predetta, da nominativa al portatore, e quindi di alienarla al prezzo di Borsa, e col prezzo stesso dimettere la suddetta passività, servendosi di ogni possibile avanzo (che non può essere che tenue) per provvedere alla educazione e mantenimento del figlio; a stipulare in proposito ogni opportuno atto autentico, e a fare quanto altro occorra all'uopo, secondo le disposizioni legislative in proposito.

Così deliberato dal tribunale suddetto, li 21 aprile 1874.

Benedetto Perini — Achille Clavelli cancelliere.

Pistoia, 5 maggio 1874.

2975 — D. CESARE TOGNINI proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

A mente dell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico 8 ottobre 1870, n. 5942, si fa noto, che il tribunale civile di Roma, in seguito del decesso di Luisa Girometti fu Pietro, e di sua madre Rosa Bartolucci, già succeduta in parte alla eredità della predetta Luisa, ha pronunziato nel 4 novembre 1873 il seguente decreto:

Il tribunale civile di Roma autorizza la Direzione del Debito Pubblico a provvedere, perchè le cinque cartelle di rendita, di cui alla domanda, intestate a Luisa, Livia, Sofia, Giuseppina, e Beatrice Girometti, segnate coi num.i 38881/18094, 38882/18095, 38883/18096, 38884/18097, 38885/18098, siano riunite e divise a porzioni eguali, intestandone una a Giuseppina, e l'altra a Beatrice Girometti, figlie del fu Pietro, domiciliate in Roma, e vincolate durante la loro età minorile, e che tanto le suddette cartelle, quanto i frutti decorsi, siano consegnati al signor marchese Giuseppe Ciccolini, tutore delle medesime.

Roma, 4 novembre 1873.

2965 — Il pres. JORIO JACOVELLI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

In seguito a ricorso presentato dal signor Carlo Rodriguez all'oggetto che sia dichiarata l'assenza del proprio fratello Alessandro Rodriguez dei furono Felice e Giuseppa Bellinzaghi, già domiciliato in Milano, via S. Nicolao, n. 1, il R. tribunale civile e correzionale di Milano con suo decreto 23 aprile 1874 ha ordinato prima ed avanti ogni cosa che siano assunte informazioni onde rilevare se alcuna notizia sia pervenuta della persona del signor Alessandro Rodriguez, rimesso il ricorrente all'osservanza dell'articolo 23 del Codice civile.

Per estratto
Avv. GIUSEPPE PAPETTA

2887 — procuratore di Carlo Rodriguez.

AVVISO. 3489

A favore di Conrado Francesco Baseggio esistono al Monte di Pietà due depositi fruttiferi, uno di scudi 4000 pari a lire 21,500 al 4 50 per cento, n. 6512, eseguito il 1° agosto 1860, e l'altro di scudi 1000 pari a lire 5375 al 4 75 per cento, n. 6531, eseguito li 31 detto mese ed anno. Chiunque avesse rinvenuto le fedi di detti depositi è pregato consegnarle nelle mani del signor Francesco Conrado Baseggio, residente in Roma, via del Babuino n. 42.

Rettifica.

Nell'avviso N. 3364, pubblicato nella Gazzetta dell'8 giugno 1874, n. 135, invece di *De Salej coniugi De Roussj*, deve leggersi *De-Sales coniugi De Roussy*.

Avviso di vendita all'asta pubblica stragiudiziale.

In seguito del concordato consentito nell'adunanza del 24 aprile ultimo decorso tra il signor Giuseppe Moscatelli, rappresentante la fallita ditta Domenico Moscatelli di Viterbo e la maggioranza dei creditori, debitamente registrato a Viterbo li 14 maggio prossimo passato, foglio 8, libro IV, n. 615, Atti giudiziali, con la tassa di L. 512 40, dal ricevitore A. Codogni, ed omologato da questo eccellentissimo tribunale civile e correzionale con atto del giorno 15 maggio suddetto, quivi registrato sotto lo stesso giorno, al foglio 17, libro IV, numero 674, Giudiziali, con L. 6, dal ricevitore A. Codogni, i sottoscritti già sindaci al suddetto fallimento, vennero facoltizzati a continuare nell'amministrazione del patrimonio del fallito, ed a poter vendere l'infrascritto stabile mediante asta pubblica stragiudiziale: si rende pertanto noto al pubblico, che nel giorno due prossimo luglio, alle ore 9 antimeridiane, in una delle sale dell'appresso descritto palazzo, si procederà alla vendita di cui è parola, salvo il diritto di vigesima e sesta, e con quelle condizioni e patti che si rilevano nel relativo capitolato ostensibile ad ognuno presso lo studio notarile del signor Domenico Anselmi, sito al Corso Vittorio Emanuele, n. 107, col di cui ministero si effettuerà l'atto relativo.

Descrizione dello stabile.

Palazzo già detto Palazzo Pagliacci oggi Moscatelli, sito in Viterbo sulla piazza di S. Caterina, lungo la via di S. Giovanni in Zoccoli, marcato nell'ingresso principale col vecchio civico numero 244 e col nuovo ... segnato in catasto coi numeri di mappa 1374, 1375, sub. 1, 2, 1376, 1377, sub. 1, 2, 1378, sub. 1, 2, 1379, sub. 1, 2, 1380, 1381, sub. 1, 2, confinante i beni del signor Giosafat Bazzichelli, con quelli dell'ospedale degli Orfani di Viterbo, il vicolo della Marrocca, e la suddetta piazza di S. Caterina, salvi altri confini, ecc.

Viterbo, questo dì 12 giugno 1874.

GIUSEPPE VANNI.
FILIPPO PETROSELLI.
3493 — LUIGI BRANCADORO.

AUTORIZZAZIONE

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Monteleone Calabro autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico di intestare ad Annunziata Casale di Bruno di Filandari, senza alcun vincolo d'ipoteca dotale, per come ora trovansi intestati alla fu Chiara Sculco, genitrice di essa Nunziata Casale i due certificati di rendita annua, l'uno di lire novantacinque, datato in Napoli tre agosto 1869, numero 155558, e l'altro di lire due e centesimi settantacinque, n. 8005, datato pure in Napoli 19 settembre 1862, per assegno provvisorio nominativo. E ciò con provvedimento reso in camera di consiglio il primo maggio 1874, debitamente registrato con marca di lire 1 20.

Per estratto conforme da servire per inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Monteleone, 12 maggio 1874.

2960 — ANTONINO SALLUSTIO CRISPO proc.

AVVISO DI VENDITA.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che ad istanza della cessata Società Pontificia di assicurazione e per essa il Consiglio di stralcio, rappresentata in giudizio dal procuratore signor Ilario avv. Borghi presso cui elegge domicilio, si procederà alla vendita a carico della eredità giacente del fu Gaspare Falcetti, rappresentata dal curatore signor avv. Attilio Bedini, dello immobile qui appresso descritto sul prezzo di lire 37,681 37, ribassato di un quinto decimo il primo prezzo di stima, e tal vendita avrà effetto innanzi la prima sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del giorno 18 luglio 1874.

Casamento sito in Roma nel vicolo del Vantaggio, ai numeri civici 8 a 16, segnato ai numeri di mappa 145[3, 145[2, 146, 147, 148, 149, confinante coi beni del Conservatorio della Divina Provvidenza, degli eredi Vicardi, cav. Marcani, Campanari e la strada, salvi, ecc. Su detto fondo vi gravita un annuo canone di lire 17 20 a favore del convento di Santo Agostino di Roma.

Le condizioni di detta vendita trovansi descritte nel relativo bando.

3488 — VINCENZO VESPASIANI usciere.

Estratto per nomina di un perito.

Il signor Narseo Carletti di Viterbo ha fatto istanza in odierna data a quest'illustrissimo signor presidente del tribunale per la nomina di un perito a procedere alla stima dei due fondi seguenti de'quali va a promuovere la vendita in odio di Domenico Medori di Bagnaja a base di precetto dell'usciere Angelotti 16 marzo 1874, trascritto in quest'officio d'ipoteche li 30 detto, e ciò senza pregiudizio, ecc.:

1° Terreno vignato, pascolivo, boschivo, con casa colonica, contrada la Cava, di superficie ettari 1 15, marcato coi numeri di mappa 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2558 e 2559, confinante Cecilia Darj, Giuseppe Desiderj, Innocenzo Maltoni, salvi, ecc.

2° Simile, vignato, in contrada Via di Vitorchiano, di superficie ettari 0 17 6, marcato col numero di mappa 827, confinante Caccioni Giuseppe Antonio, Chiodo Niccola, Venanzi Secondiano, salvi altri, ecc.

Viterbo, 9 giugno 1874.

Pel sig. Giuseppe Contucci proc.:
3498 — E. BARDI.

SOCIETÀ ROMANA PER LO ZUCCHERO NAZIONALE

Convocazione di Assemblea generale straordinaria.

Gli azionisti della Società Romana per lo zucchero nazionale sono convocati in assemblea generale straordinaria il dì 23 del corrente mese di giugno alle ore 1 pomeridiane, in Firenze, nella sala attigua al Teatro delle Logge, in via dei Neri, per discutere sulle materie fissate nel seguente

Ordine del giorno:

Rapporto del Consiglio rispetto alla esecuzione del mandato ricevuto nell'adunanza generale ordinaria del 6 maggio 1873.

Proposte del Consiglio, al seguito di trattative avute ed accordi presi rispetto ai modi più opportuni per dare maggiore incremento all'industria sociale.

Nomina di un sindaco in surroga del cav. Casalini dimissionario.

Hanno diritto di intervenire all'adunanza generale straordinaria tutti gli azionisti i quali abbiano prima delle ore 1 pom. del dì 20 giugno corr. depositate almeno cinque azioni nella Cassa della Società in Firenze presso i signori Schmitz e Turri (via del Proconsolo, n. 10), o in Roma presso la Banca di Credito Romano (via Condotti, n. 11). Di fronte al deposito suddetto sarà rilasciata la relativa ricevuta e la carta d'ammissione all'assemblea.

Firenze, 6 giugno 1874.

3383 — Il Consiglio d'Amministrazione.

AVVISO.

Ad istanza del signor Francesco Buonaccorsi, collettore dell'esattore di Civitavecchia, nel giorno 6 luglio 1874 ed occorrendo un secondo e terzo esperimento il 13 e 20 luglio 1874, avrà luogo nella R. pretura la subasta a danno dei signori Freddi Luigi figlio del fu Paolo e Simeoni Salvatore, Achille, Augusto e Cesare fu Tommaso di un fabbricato posto in Civitavecchia, in via Paolina, confinante coi beni del signor Gargana Filippo, Bertini Giuseppe e Grasselli Antonio, rappresentato in catasto alla sezione 1ª, part. 194, 195, 196, 197, col reddito di lire 2,362 50, col prezzo minimo di lire 11,517.

Il deposito a garanzia dell'offerta è di lire 575 85. Il prezzo dovrà esborsarsi nei tre giorni successivi all'aggiudicazione. Le spese tutte saranno a carico del deliberatario.

Civitavecchia, 5 giugno 1874.

3504 — *Per l'Esattore:* FRANCESCO BUONACCORSI.

SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA DEL FERRO

ADUNANZA GENERALE

Primo avviso di convocazione.

L'adunanza generale straordinaria dei soci è convocata per il dì 14 luglio a mezzogiorno nel locale della Banca del Popolo di Firenze.

Non essendo ancora state emesse le azioni e non potendo conseguentemente effettuarsi il deposito voluto dall'art. 29 dello statuto, terrà luogo di questo deposito la prova che l'azionista è in regola coi versamenti. In base a questa prova l'azionista otterrà una carta d'ammissione alla adunanza generale.

Questa carta sarà rilasciata a tutto il 12 luglio:

In Firenze dalla Direzione della Società;
" dalla Banca del Popolo Direzione generale;
" dalla Banca Em. Fenzi e Compagnia;
In Roma dalla Banca Generale.

Firenze li 11 giugno 1874.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
3474 — UBALDINO PERUZZI.

(3ª *pubblicazione*).

CITTÀ DI ORISTANO

AVVISO DI CONCORSO.

Pel nuovo anno scolastico 1874-75 manca in questo ginnasio un professore per la prima classe, cui è fissato l'annuo stipendio di lire millequattrocento (1400).

Chiunque vi aspiri deve presentare a questo municipio, non più tardi del 30 giugno p. v., oltre alla domanda, il diploma che lo autorizza a tale insegnamento ed i certificati di buona condotta e di sana fisica costituzione.

Oristano, 10 maggio 1874.

2886 — *Il Sindaco:* CAMPUS.

BANCA AGRICOLA IPOTECARIA

NAPOLI

Sono avvertiti gli azionisti della Banca Agricola Ipotecaria che qualora pel 15 prossimo luglio non adempiranno al pagamento dei decimi scaduti, la Società si avvarrà dei suoi diritti a norma dell'art. 9 dello statuto sociale e degli articoli 152, 153 e 154 del Codice di commercio.

Napoli, 14 giugno 1874.

3485 — Il Consiglio Centrale d'Amministrazione.

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Avvisa essersi smarrito un Buono su mandato a disposizione, spedito dall'Intendente suddetto, sotto il numero 14[14, a carico del capitolo n. 78, bilancio passivo, esercizio 1874, di L. 73 20, a favore del comune di Montescudo, per restituzione di bolli in più applicati ai registri dello stato civile dell'anno 1873.

Invita quindi chiunque lo avesse rinvenuto, o lo rinvenisse, a presentarlo o a farlo pervenire subito a questa Intendenza; in caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 459 del regolamento di contabilità approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

A Forlì, addì 7 giugno 1874.

3500 — L'INTENDENTE.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI BARI

Per accordo preso tra l'Amministrazione Provinciale e la Banca Italo-Germanica, si notifica che il 6° sorteggio delle obbligazioni in numero [illegible] 256 del Prestito Provinciale, che dovrebbe aver luogo nel dicembre 1874, verrà effettuato con anticipazione, e precisamente nel giorno di sabato 27 corrente giugno, alle ore 10 ant., nel solito locale.

Bari, 12 giugno 1874.

3494 — *Il Segretario Capo:* MOSSA.

Tenore di decreto per inserzione.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino in camera di consiglio,

Udita la relazione del ricorso, dei titoli e degli annessi documenti,

Dichiara il cavaliere Federico Barbaroux, la sua consorte Luigia nata Ferrero, le sue figlie Giuseppina damigella, ed il ricorrente Giovanni Battista Ramassotti soli eredi della rispettiva figlia, sorella e consorte Fiorenza Barbaroux-Ramassotti, e spettare in conseguenza ai medesimi la piena ed assoluta proprietà della rendita di lire 690 di cui nel certificato nominativo n. 109486, legge 10 luglio 1861, intestato alla suddetta Fiorenza Barbaroux-Ramassotti e per effetto dell'atto di rinuncia e cessione del 13 maggio 1874, che si produce, spettare ora la piena ed assoluta proprietà dell'intiera rendita suddetta all'esponente sia come erede egli stesso del terzo, sia come cessionario consolidatario degli altri coeredi.

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato a cancellare definitivamente l'annotazione di vincolo dotale esistente sovra lo stesso certificato in dipendenza dell'istrumento 27 agosto 1873 al rogito Boglione ed a tramutare tale certificato in titoli di rendita al portatore da consegnarsi all'esponente od al suo legittimo rappresentante.

Torino, 9 giugno 1874.

BODO vicepresidente.
3502 — PIANZOLA viceean.

NOTA D'INSERZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino, ad istanza del signor marchese Vittorio Emanuele Taparelli d'Azeglio, senatore del Regno, ha emanato decreto in data 1° giugno 1874, con cui autorizza la Direzione del Debito Pubblico ad addivenire al trasferimento di tre certificati portanti ciascuno la rendita di lire 500 sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano del consolidato 5 per 0[0:

Quello portante il numero d'ordine 11222, iscritto al marchese Taparelli d'Azeglio Roberto fu Cesare, domiciliato in Torino, a favore dell'Asilo Infantile di Borgo Po in Torino, e per esso della Società delle scuole infantili di Torino.

Quello portante il n. 7085, iscritto a favore dello stesso marchese Roberto d'Azeglio fu Cesare, a favore del Pio Istituto del Collegio degli Artigianelli in Torino ed annessa colonia agricola di Moncucco.

Quello portante il n. 7084, inscritto al marchese Roberto Taparelli d'Azeglio fu Cesare, a favore dei poveri, e per essi della Congregazione di Carità della parrocchia di San Francesco da Paola in Torino.

Ferma su tutti e tre i suddetti certificati la esistente annotazione indicante lo scopo dell'assegno della rendita stessa con provvedervi come meglio.

Torino, 1° giugno 1874.

PIACENZA sost. MIGLIASSI proc. capo in Torino.
3495

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino, con suo decreto del 30 scorso maggio, dichiarò spettare ai signori Gaetano, Giuseppe e Lorenzo fratelli Casartelli del fu Antonio, quali eredi della Teresa Cometti fu Gaetano, e Camilla Cometti vedova di Antonio Casartelli, l'esclusiva proprietà dei seguenti certificati del consolidato 5 per cento:

N. 61764, rendita lire 50 a favore Cometti Teresa, nubile, fu Gaetano, in data Torino 31 dicembre 1862;

N. 61766, rendita lire 70 a favore Cometti Teresa, predetta, di pari data;

N. 61765, rendita lire 50 a favore Casartelli Camilla, vedova, nata Cometti fu Gaetano, in data 31 dicembre 1862.

Mandando all'Amministrazione del Debito Pubblico di ridurre detti certificati in cartelle al portatore da consegnarsi ai fratelli Casartelli.

CAMILLO PAOLO SPANNA
3501 — fu Giovanni Domenico.

ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli in data 1° giugno 1874 ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico dal certificato di lire 150, n. 132976, a favore del defunto Mariano Vairo fu Gaetano, intesti lire 75 libere alla signora Marianna Ciannella fu Giovanni e lire 75 a favore di Alfonso Ciannella fu Giovanni, minore, sotto l'amministrazione della madre Angiolina Vairo.

3478 — SALVATORE D'AFFERDA.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(1ª *pubblicazione*)

A termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5912, si deduce a pubblica notizia lo smarrimento della ricevuta provvisoria rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Roma, col n. 6796, comprovante la presentazione del certificato della rendita consolidata pontificia di annue lire 128, iscritta al n. 22420 del registro generale ed intestato a favore della Confraternita della Madonna SS. di Loreto in Anagni. Quindi si avverte che trascorso un mese dalla data della presente, ove non siano state fatte opposizioni e notificate alla succitata Intendenza di Finanza, si farà luogo alla consegna del nuovo titolo emesso dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in surrogazione di quello esibito come sopra ed al quale ha riferimento la ricevuta dichiarata smarrita. 3479

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi in Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito della serie terza segnato di n. 153498, per la somma di lire 6, intitolato Lamari Eugenia.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 14 giugno 1874. 3192